

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1320

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PICCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2002

—————

Interventi urgenti in favore del settore agricolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di affrontare alcune esigenze di notevole rilevanza, strettamente connesse ad aspetti di carattere di emergenza, avvertiti dal settore agricolo e presenti in varie zone del paese.

Occorre segnalare che le norme previste dal presente disegno di legge traggono origine da proposte emendative, di origine parlamentare e governativa, inserite nel corso dell'esame presso il Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 (atto Senato n. 1064), che non ha perfezionato il suo *iter* legislativo per il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

Trattasi di disposizioni che rivestono particolare urgenza ed incidono su ampi settori dell'agricoltura italiana, e che pertanto vengono riproposte nel presente testo in quanto finalizzate a superare problematiche in ordine alle quali è presente da tempo una forte e legittima aspettativa da parte di molti produttori ed operatori su tutto il territorio nazionale.

Tra le norme proposte alcune consentono di fornire una risposta all'emergenza siccità che ha investito il territorio nazionale. Si prevede infatti l'adeguamento strutturale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, utilizzando lo specifico limite di impegno previsto nella tabella B della legge finanziaria 2002, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (quantificato in euro 15.494.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004), consentendo previsioni programmatiche non certamente definitive per le grandi reti infrastrutturali, attualmente in fase realizzativa, ma di grande importanza per l'attuazione della progressiva funzionalità a seguito di

completamento di lotti funzionali in terreni adibiti a particolari produzioni agricole.

In questo contesto, sono altresì proposti interventi per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dalle piogge alluvionali verificatesi nel corso dell'anno 2000 in diverse regioni italiane. Infatti, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, vaste aree della Calabria e di regioni del centro-nord - in particolare del Piemonte - sono state colpite da violente piogge alluvionali con straripamenti di fiumi ed inondazioni, che hanno prodotto gravi danni ai centri urbani e ai settori produttivi, compreso il settore agricolo.

Gli interventi nelle aree colpite sono regolati dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (il famoso «decreto Soverato»), che prevede anche aiuti nelle zone agricole, limitatamente al ripristino delle strutture aziendali, coordinati dal Ministero dell'interno, per i danni alle produzioni. Dopo le calamità furono attivati gli interventi del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, mentre restavano privi di finanziamento i ripristini delle strutture interaziendali e delle opere di bonifica, per mancanza di risorse destinate a tale scopo nella citata legge n. 365 del 2000.

Stante l'urgenza di realizzare i ripristini delle opere di bonifica ed infrastrutturali, per mettere in sicurezza i territori colpiti, furono attivati gli interventi del fondo di solidarietà nazionale procedendo alla delimitazione delle aree individuate dalle regioni interessate e destinando allo scopo 15 miliardi di lire a carico del fondo stesso, ripartiti tra le regioni secondo gli importi indicati a

fianco di ciascuna di esse, in ragione proporzionale ai danni.

La legge n. 365 del 2000 detta anche «Soverato» non ha poi concretamente stabilito i criteri per alcune colture a rischio di alluvione quali i «pioppi» e pertanto è necessario stabilire che la perdita del prodotto legnoso è assimilato alla perdita di semilavorati e altresì la perdita delle colture in campo può essere assimilata alla perdita della scorte.

Si ritiene altresì che la necessità di incentivare l'attività nel settore agricolo possa essere sostenuta mediante la possibilità concessa ai giovani di età inferiore ai quaranta anni, che intendano avviare un'attività d'impresa agricola, di usufruire di mutui decennali a tassi agevolati con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per acquistare terreni agricoli.

Si prevedono inoltre interventi aggiuntivi per il patrimonio idrico nazionale tramite ulteriori limiti di impegno per un ammontare di 2 milioni di euro, definiti da progetti esecutivi da presentare entro settembre 2002 per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche.

Le misure proposte fin qui descritte sono ulteriormente integrate da disposizioni relative ai mutui concessi all'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA), dalla Cassa depositi e prestiti.

Proprio per la rilevanza e la gravità delle situazioni che le norme qui proposte sono indirizzate a risolvere, è auspicabile che il Parlamento si impegni in una rapida approvazione di questo disegno di legge, che fornisce una risposta concreta alle legittime aspettative di quanti operano nel settore agricolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 2000)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza».

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - *(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*. - 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 20.658.276 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fi-

deiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2002».

Art. 3.

(Interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione)

1. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*l-bis*) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

l-ter) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

l-quater) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004».

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2002, 3.000.000 di euro per l'anno 2003 e 4.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 144, della citata legge n. 388 del 2000, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17-bis*. Per il superamento della grave crisi idropotabile dei comuni biellesi e vercellesi, viene concesso al Consorzio Ovest Sesia Baraggia uno stanziamento di 2 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 per gli interventi di somma urgenza per la costruzione di reti ed impianti di completamento dipendenti dagli invasi dell'Ingagna, dell'Ostola e del Ravasanella».

5. All'onere derivante dal precedente comma 4, pari a 6.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le economie d'asta conseguite in sede di aggiudicazione dei lavori previsti dai progetti ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, saranno utilizzate dagli enti beneficiari elencati per la realizzazione di ulteriori lotti di opere ed impianti rientranti nelle finalità previste.

7. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002.

8. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al comma 7 è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000.

10. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a

concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

11. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti» sono inserite le seguenti: «all'ISMEA».

12. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 7 e 8 del presente articolo, pari ad euro 25.823.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

(Contributi per gli impianti pioppicoli)

1. Per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita

di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, con riferimento all'alluvione del 2000.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,78 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5.

(Mutui a tasso agevolato per l'acquisto di terreni agricoli)

1. All'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge».

Art. 6.

(Ulteriori interventi per il patrimonio idrico nazionale)

1. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, gli enti indicati alle lettere da *a*) a *l*) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro il 30 settembre 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche».

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

